

APPENDICE 2: Salari minimi, categorie salariali, adeguamenti salariali e spese (2020)

Le seguenti disposizioni si applicano alle imprese associate (AILC, SNiv) a partire dal 1° gennaio 2020 e alle imprese non associate a partire dall'entrata in vigore del carattere obbligatorio delle disposizioni salariali 2020, ossia dal 1° giugno 2020.

In applicazione dell'art. 5.2. CCL settore dell'infrastruttura di rete vigono i salari base per categoria salariale in franchi al mese (versati per 13 mensilità).

A 2.1 Collaboratori senza formazione di base specialistica

	Vale per tutti i rami
Personale non qualificato (fino a 3 anni di esperienza nel settore oppure età max. 25 anni)	4'200.-
Personale non qualificato (più di 3 anni di esperienza nel settore oppure di età superiore a 25 anni)	4'300.-

A 2.2 Personale specializzato con formazione professionale di base

	Ramo Energia	Ramo Telecom	Ramo Linee di contatto
Elettricista per reti di distribuzione AFC dopo qualifica professionale oppure specializzazione equivalente	4'450.-	4'450.-	4'700.-
Elettricista per reti di distribuzione AFC dopo 3 anni di esperienza professionale oppure specializzazione/esperienza professionale equivalente	4'600.-	4'600.-	4'800.-

A 2.3 Personale specializzato con formazione professionale superiore

(con 2 anni di esperienza professionale dopo aver conseguito il diploma superiore)	Ramo Energia	Ramo Telecom	Ramo Linee di contatto
Elettricista per reti di distribuzione AFC con esame professionale (APF) – Tecnico di rete con funzione operativa esecutiva oppure specializzazione equivalente risp. esperienza professionale equivalente	5'750.-	5'750.-	6'000.-
Elettricista per reti di distribuzione AFC con esame professionale superiore (EPS) – Maestro elettricista per reti di distribuzione con funzione esecutiva operativa oppure specializzazione equivalente risp. esperienza professionale equivalente	6'350.-	6'350.-	6'700.-

Adeguamenti salariali 2020

I datori di lavoro aumentano la massa salariale complessiva dei dipendenti assoggettati (esclusi gli apprendisti) nell'ambito di adeguamenti salariali individuali dello 0,8 % a partire dal 1° gennaio 2020 (imprese associative) e dal 1° giugno 2020 (imprese non associative).

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 2 del contratto collettivo di lavoro.

Regolamento spese 2020 (art. 5.4.)

Si applicano i tassi di spesa del 2019 (cfr. art. 5.4.).

Calcolo delle indennità di vacanza/festivi (da implementare al più tardi a partire dall'1.1.2021)

Il diritto a giorni festivi retribuiti viene definito secondo quanto previsto dall'art. 7.6. in base al numero di giorni festivi vigenti nella località stabilita nel contratto di lavoro individuale come luogo di lavoro dei lavoratori. Vengono considerati giorni festivi retribuiti per la località in questione – considerando anche la festività nazionale svizzera – quei giorni festivi che sono equiparati alle domeniche secondo la legislazione cantonale o comunale ai sensi della legge sul lavoro (art. 20a, cpv. 1).

Il diritto a giorni festivi retribuiti si riduce del numero di giorni festivi che in un determinato anno di calendario cadono in un giorno di non lavoro. Qualora in un anno di calendario per una località di lavoro dovessero restare meno di 8 giorni festivi retribuiti, solo i restanti giorni festivi devono essere concessi come giorni festivi retribuiti per quel luogo di lavoro in quell'anno.

A seconda del diritto alle vacanze e ai festivi di un collaboratore, in caso di una durata annuale del lavoro risultano diverse indennità di vacanza e festivi che devono essere calcolate sulla «durata del lavoro annuale effettiva» (durata del lavoro annuale meno le ore di vacanza e festivi):

	Ore	Giorni	Indennità	Ore	Giorni	Indennità
Durata del lavoro annuale	2'184.0	260	114.54%	2'184.0	260	115.56%
Vacanze	210.0	25	11.01%	210.0	25	11.11%
Festivi	67.2	8	3.52%	84.0	10	4.44%
Durata del lavoro annuale effettiva	1'906.8	227	100.00%	1'890.0	225	100.00%
	Ore	Giorni	Indennità	Ore	Giorni	Indennità
Durata del lavoro annuale	2'184.0	260	117.12%	2'184.0	260	118.18%
Vacanze	252.0	30	13.51%	252.0	30	13.64%
Festivi	67.2	8	3.60%	84.0	10	4.55%
Durata del lavoro annuale effettiva	1'864.8	222	100.00%	1'848.0	220	100.00%

Di conseguenza le indennità di vacanza/festivi vengono contegiate come segue:

– **Indennità di vacanza in %** = numero di giorni di vacanza ÷ (260 – (numero di giorni di vacanza + numero di giorni festivi)) x 100

– **Indennità festivi in %** = numero di giorni festivi ÷ (260 – (numero di giorni di vacanza + numero di giorni festivi)) x 100

Calcolo della paga oraria di base (da implementare al più tardi a partire dall'1.1.2021)

– **A: Paga oraria incl. 13^a, indennità di vacanza/festivi** =
13 x paga mensile ÷ durata del lavoro annuale effettiva

– **B: Paga oraria escl. 13^a, incl. indennità di vacanza/festivi** =
12 x paga mensile ÷ durata del lavoro annuale effettiva

– **C: Paga oraria escl. 13^a, escl. indennità di vacanza/festivi** =
B ÷ (100% + indennità di vacanza e indennità festivi) =
(12^a x paga mensile ÷ durata del lavoro annuale effettiva) ÷
(100% + indennità di vacanza e indennità festivi)

– **D: Paga oraria di base per il calcolo di altre indennità** =
C x 108.33% (per la 13^a)

Di conseguenza le paghe orarie di base sono calcolate come segue:

		Esempio: 4'200.- paga mensile, 25 giorni di vacanze, 8 giorni festivi	
	Paga oraria di base C	23.08	= (4'200.- x 12 ÷ 1'906.8 h.) ÷ (100% + 11.01% + 3.52%)
+	Indennità di vacanza	2.54	= 23.08 x 11.01% 25 giorni di vacanze = 25 ÷ (260-(25+8)) = 11.01%
+	Indennità festivi	0.81	= 23.08 x 3.52% 8 giorni festivi = 8 ÷ (260-(25+8)) = 3.52%
=	Paga oraria di base B (incl. giorni di vacanze e festivi)	26.43	
+	Indennità per 13 ^a	2.20	= 26.43 ÷ 12 = 8.33%
=	Paga oraria di base A (incl. giorni di vacanze e festivi, incl. 13^a)	28.63	
			= 23.08 x 108.33%
	Paga orario di base D per il calcolo di altre indennità	25.00	Salaire C x 108.33% (per la 13 ^a)

Indennità per lavoro straordinario, notturno e domenicale ecc.

Le percentuali d'indennità per ore supplementari, lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro domenicale e lavoro nei giorni festivi, servizio di picchetto e lavoro in galleria devono essere calcolate secondo le spiegazioni della SECO sull'art. 33 OLL 1 moltiplicando per la paga oraria lorda D. Su questi supplementi non sono dovuti supplementi per ferie e festività e il supplemento per la 13^a è già incluso nella paga di base D. Per il lavoro notturno, la notte tra sabato sera dalle ore 22 alla domenica mattina alle ore 6 va corrisposta solo l'indennità per il lavoro domenicale (nessun accumulo con l'indennità per il lavoro notturno).